Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 26 luglio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 26 LUGLIO 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi nn. 7-8 (luglio-agosto).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 agosto 1943
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1943
registro Africa Italiana n. 5, foglio n. 362.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A.O.I.:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTOLDI Umberto fu Giovanni e di Rodelli Luigia, nato a Rivarolo Mantovano (Mantova) il 18 giugno 1902, tenente complemento del 1° battaglione coloniale. — In accanito combattimento contro preponderanti forze nemiche, con pronta e sana iniziativa, occupava una posizione alla quale, con manovra ed intenso fuoco ben diretto, stroncava molteplici tentativi di aggiramento dell'avversario. Imbracciava poi il moschetto ed incitando i suoi uomini si lanciava all'assalto alla baionetta riuscendo a sopraffare ed a porre in disordinata fuga i nemici infliggendo loro notevoli perdite. Quota 488 di Legulen Lebuc (A.O.I.), 10 aprile 1938.

CROCE AL VALOR MILITARE

CAZZATO Francesco fu Andrea e di Piera Corrado, nato il 15 novembre 1911 a Tricase (Lecce), sergente maggiore del XVII battaglione coloniale. — Comandante di reparto esploratori di un battaglione coloniale, scontratosi con forti avanguardie nemiche, di iniziativa, con opportuna intelligente manovra delle sue pattuglie, impegnava sul fianco elementi avversari consentendo in tal modo alla compagnia avanzata di sorprendere il nemico e scacciarlo dalla sua posizione dominante con notevoli perdite. — Mallega (A.O.I.), 20 febbraio 1938.

CELESTE Giovanni di Agostino fu Ciappici Lucia, nato l'11 settembre 1912 a Fabrica di Roma, sergente del LIX battaglione coloniale. — Sottufficiale addetto ad un presidio, chiedeva ed otteneva di seguire il battaglione in operazione. Assegnato alla compagnia mitraglieri, durante uno scontro con nuclei nemici, colpito a morte un capo arma, con spirito d'iniziativa e sprezzo del pericolo prendeva il posto del graduato caduto e malgrado che l'arma fosse fatta segno ad accanito fuoco di fucileria nemica, con calma ed intelligenza dirigeva il tiro bene aggiustato contro la posizione avversaria, determinando dopo breve tempo, la ritirata precipitosa degli avversari. — Fangalà (A.O.I.), 20 febbraio 1938.

FERRAZZANI Ferruccio fu Giuseppe e fu Stefanini Maria, nato il 1° novembre 1891 a Maiolati (Ancona), capitano del LIX battaglione coloniale. — Durante un'operazione di grande polizia coloniale, conduceva il proprio reparto con prontezza ed ardimento alla conquista di munite posizioni nemiche, riuscendo a porre in fuga i difensori e ad infliggere loro gravi perdite. — Fangalà Benneia (A.O.I.), 20-21 febbraio 1938.

FERRANDI Alessandro fu Giuseppe e fu Belloni Adelaide, nato a Milano il 3 agosto 1908, autista del 511° autoreparto I.M., 4° autogruppo. — Autista civile in servizio militare, durante un'azione sostenuta dal battaglione cui era assegnato, ricevuto l'ordine di trasportare truppe dalle retrovie al luogo del combattimento, in terreno particolarmente difficile per il transito degli automezzi, nonostante fosse stato individuato ed ostacolato da intenso fuoco di fucileria, assolveva il compito affidatogli con serenità e sprezzo del pericolo. — Strada del Gimma (A.O.I.), novembre 1937 maggio 1938.

FRUTTU Francesco di Antonio e di Agus Rosa, nato il 5 marzo 1911 a Gadoni (Nuoro), sottotenente complemento del Genio della 9ª compagnia genio IX brigata coloniale. — Incaricato della esecuzione di importanti lavori difensivi in località esposta all'insidia del nemico, accortosi che forti gruppi avversari avevano attaccato il fortino della residenza di propria iniziativa si lanciava decisamente con la sua banda contro di essi riuscendo a sgominarli e a porli in fuga, infliggendo loro gravi perdite. — Ghidole (A.O.I.), 8 febbraio 1938.

GRECO Carmelo fu Giuseppe e fu Artale Francesca, nato il 24 settembre 1901 a S. Agata di Militello (Messina), sottotenente del LIX battaglione coloniale. — Comandante interinale di compagnia e unico ufficiale del reparto, in operazione di polizia, dimostrava grande arditezza, intelligenza e iniziativa portandosi, alla testa della sua compagnia, nei punti di maggior pericolo e conquistando due importanti posizioni nemiche. — Fangalà Benneia (A.O.I.), 20-21-22 febbraio 1938.

LAUTIERI Nicola di Bruno e fu De Martina Cristina, nato il 9 novembre 1909 a Campana (Cosenza), autista del 511° autoreparto I.M., IV autogruppo. — Autista civile in servizio militare, si offriva più volte di uscire con i reparti prendendo parte a vari combattimenti. Durante un'azione in cui i reparti stessi erano stati fortemente impegnati dimostrava fermezza e coraggio, conducendo il suo automezzo in terreno difficile incurante del violento fuoco avversario che cercava di ostacolare. — Strada del Gimma (A.O.I.), novembre 1937 maggio 1938.

PANI Antonio di Cesare e di Caterina Manias, sergente del LIX battaglione coloniale. — Incaricato con un gruppo di uomini di portare aiuto ad una pattuglia del reparto fortemente attaccato da elementi avversari, si slanciava arditamente e con sprezzo del pericolo contro di essi e li attaccava decisamente. Colpito a morte il porta arma, appostava ed azionava egli stesso la mitragliatrice riuscendo a fugare il nemico e ad infliggergli sensibili perdite. — Benneia (A.O.I.), 27 febbraio 1938.

DE PETRIS Piero di Nino e di Stefania Ercelli, sottotenente complemento del LIX battaglione coloniale. — Comandante di una banda, dava ripetute prove di ardimento e di sprezzo del pericolo in numerosi scontri con forti nuclei avversari. Impegnato in duro combattimento con magnifico slancio assaltava, alla testa del reparto, una munita posizione avversaria, e riusciva a ricacciare i difensori, ponendoli in disordinata fuga. — Benneia (A.O.I.), 1° marzo 1938.

RACITI Carmelo di Giovanni e di Sapienza Giovanna, nato a Viagrande (Catania), il 4 dicembre 1908, vicebrigadiere a cavallo del battaglione CC. RR. e zaptiè. — Sottufficiale di provato coraggio, entusiasta, volontario in ogni occasione e già distintosi in precedenti azioni, durante otto giorni di aspri combattimenti dava costante prova di capacità, di valore, e di sprezzo del pericolo non comune. Comandante di una pattuglia di esploratori, anzichè limitarsi al compito affidatogli, di sua iniziativa, occupava di sorpresa e con pochi elementi, importante posizione nemica, malgrado la vivace resistenza avversaria. Esempio mirabile di consapevole responsabilità e pertinace attaccamento al proprio dovere. — Tselelò Tzeghedé (A.O.I.), 23-30 giugno 1938.

SORA Gennaro fu Antonio e di Leonini Giuditta, nato il 18 novembre 1892 a Foresto Sparso (Bergamo), maggiore fanteria (a) s.p.e. del XX battaglione coloniale. — Già distintosi in precedenti combattimenti. Al comando di un battaglione, con slancio e decisione attaccava numerosa formazione nemica su posizione dominante. Dopo sei ore di accanito combattimento, diretto con perizia e coraggio eccezionale, metteva in fuga l'avversario infliggendogli perdite rilevanti e catturando numerose armi. — Ancoberino (A.O.I.), 30 maggio-5 luglio 1938 Secciat Cicca Micael (A.O.I.), 29 giugno 1938.

VASORI Lupo fu Guglielmo e di Maria Fondi, nato il 20 febbraio 1900 a Firenze, applicato della regia residenza di Gardulla. — Impiegato civile, durante un'attacco alla residenza cui era addetto, dava per primo l'allarme e si offriva volontario per portare aiuto con i pochi uomini disponibili ad un reparto fortemente impegnato in azione di contrattacco e azionando personalmente una mitragliatrice contribuiva a respingere gli assalitori. — Ciamò (A.O.I.), 19 gennaio-8 febbraio 1938.

(3045)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 963.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Irlanda, stipulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due Paesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa (Aeronautica), per i trasporti, per le finanze, per l'interno e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Dublino fra l'Italia e l'Irlanda, il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 21 novembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FACCHINETTI — CORBELLINI — PELLA — SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 91. — FRASCA

Accordo fra l'Italia e l'Irlanda per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due paesi

Il Governo Italiano e il Governo d'Irlanda, desiderando di concludere un accordo allo scopo di stabilire al più presto possibile comunicazioni aeree fra l'Italia e l'Irlanda, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'allegato a quest'accordo, allo scopo di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (definiti « servizi concordati »). I servizi concordati possono essere inaugurati subito o in data successiva, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Articolo II

1. — Ciascuno dei servizi concordati potrà essere iniziato non appena la Parte Contraente, concessionaria dei diritti, abbia designato la compagnia o le compagnie che dovranno gestire la linea o le linee stabilite. La Parte Contraente che concede i diritti dovrà accordare senza indugio il permesso di esercizio alla compagnia o alle compagnie designate, subordinatamente a quanto è previsto dal paragrafo 2 di questo articolo e dall'articolo VI.

2. — La compagnia o le compagnie di navigazione aerea designate sono tenute a dimostrare su richiesta delle competenti Autorità aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di essere in grado di adempiere alle norme legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorità all'attività delle compagnie di navigazione aerea commerciale.

Articolo III

1. — Le tasse che ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che vengano imposte alle compagnie di navigazione aerea designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature non devono essere più elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili nazionali impiegati per servizi aerei internazionali similari.

2. — Al carburante, agli olii lubrificanti, ed alle parti di ricambio, introdotti e portati a bordo nel territorio di una Parte Contraente per uso esclusivo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente, verrà accordato dalla Parte Contraente sul cui territorio vengono immessi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle aviolinee nazionali impegnate in trasporti aerei internazionali ed aviolinee di Stati, godenti della clausola della Nazione più favorita, per quanto concerne dazi doganali, tasse d'ispezione ed altri aggravi fiscali.

3. — Gli aeromobili impiegati nei « servizi concordati » e le scorte di carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo, già imbarcati come dotazione degli aeromobili delle compagnie designate da una Parte Contraente, saranno esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, tasse di ispezione ed altri aggravi fiscali.

Articolo IV

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti e in corso di validità, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello svolgimento dei « servizi concordati ». Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze conferiti a un suo cittadino da un altro Stato.

Articolo V

1. — Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale e l'uscita da esso, e che regolano la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro

i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente.

2. — Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio e l'uscita da esso, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata, ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente, durante la loro permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Articolo VI

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facoltà di rifiutare o revocare l'esercizio dei diritti derivanti alle compagnie designate dall'altra Parte Contraente in base alle disposizioni contenute nell'allegato a questo Accordo, qualora tali compagnie non forniscano, se ciò sia richiesto, la prova che la proprietà e il controllo effettivo delle compagnie stesse appartengano ad elementi nazionali dell'una o dell'altra Parte Contraente, qualora non adempiano alle disposizioni legislative regolamentari previste nel precedente articolo V e comunque non si uniformino alle condizioni in base alle quali vengono concessi i diritti di esercizio in conformità del contenuto del presente Accordo e del suo allegato.

Articolo VII

Il presente Accordo sarà registrato presso l'I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) istituito dalla convenzione relativa alla Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Articolo VIII

Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritiene opportuno di modificare una qualsiasi disposizione contenuta nell'allegato a questo Accordo, le modifiche possono formare oggetto di una consultazione diretta fra le competenti Autorità aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.

Articolo IX

Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa la interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sarà sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri; due dei quali saranno nominati, rispettivamente, dall'una e dall'altra Parte Contraente, e il terzo sarà designato dal Presidente del Consiglio dell'I.C.A.O., scelto dalla lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'I.C.A.O., fra persone che non abbiano la nazionalità di una delle due Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si impegnano di attenersi alle decisioni della commissione arbitrale.

Articolo X

Ove una convenzione aeronautica generale multilaterale, sottoscritta da ambedue le Parti Contraenti, entri in vigore, il presente Accordo dovrà uniformarsi al disposto della predetta convenzione.

Articolo XI

Ciascuna delle Parti Contraenti può in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente data alla I.C.A.O.

Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cesserà di aver vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione. La comunicazione di denuncia può essere sostituita da un ulteriore Accordo prima dello scadere del suddetto periodo.

Qualora l'altra Parte Contraente non segni ricevuta, la comunicazione sarà considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte della I.C.A.O.

Articolo XII

Il presente Accordo entra in funzione alla data della firma.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed apposto i loro sigilli.

Fatto in Dublino in doppio originale addì ventuno novembre millenovecentoquarantasette, nelle lingue italiana e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo d'Irlanda
GAMON DE VALERA

Per il Governo italiano
FRANCESCO BABUSCIO RIZZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ALLEGATO

1. — Il Governo Irlandese concede a compagnie di navigazione aerea designate dal Governo Italiano, il diritto di imbarcare e di sbarcare in Irlanda traffico internazionale per passeggeri, merci e posta, sulle seguenti rotte in entrambe le direzioni, con o senza scali intermedi sul territorio di altri Stati:

A) 1° Roma Milano Dublino;
2° Roma Dublino;
3° Milano - Dublino;

B) 1° Roma Milano - Shannon e oltre;
2° Roma - Shannon e oltre;
3° Milano Shannon e oltre.

La concessione dei diritti sulle rotte di cui alla lettera *B*) è soggetta alla condizione che tutti gli aeromobili delle linee italiane di navigazione aerea diretti all'est, devono atterrare a Shannon come primo aeroporto europeo di scalo, che tutti gli aeromobili delle stesse linee diretti all'ovest devono ugualmente ivi atterrare.

2. — Il Governo Italiano concede a compagnie di navigazione aerea, designate dal Governo Irlandese, il diritto di imbarcare e di sbarcare in Italia traffico internazionale per passeggeri, merci e posta, sulle se-

guenti rotte in entrambe le direzioni, con o senza scali intermedi sul territorio di altri Stati:

A) 1° Dublino Milano Roma e oltre;
2° Dublino Milano e oltre;
3° Dublino Roma e oltre;

B) 1° Shannon Milano Roma e oltre;
2° Shannon Milano e oltre;
3° Shannon Roma e oltre.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 964.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto « Opera diocesana Carlo e Giulia Milani per i sacerdoti invalidi », con sede presso la Curia vescovile di Brescia.

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto « Opera diocesana Carlo e Giulia Milani per i sacerdoti invalidi », con sede presso la Curia vescovile di Brescia, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Brescia in data 16 gennaio 1947, intendendosi questa autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla defunta Giulia Milani, consistente in immobili situati in Brescia e valutati L. 1.920.250, e viene inoltre approvato lo statuto della fondazione stessa in data 20 aprile 1947

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1948, n. 965.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia dei fisiocritici, con sede in Siena.

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia dei fisiocritici, con sede in Siena.

Visto, *il Guardasigilli.* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 966.

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Ghislieri di Pavia viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 2.109.000, in titoli di Rendita italiana ed in buoni del Tesoro novennali 5 %, disposta in suo favore dal dott. Piero Saronio, con atto pubblico in data 15 ottobre 1947, per l'istituzione di apposito fondo da intitolarsi « Fondo dott. Piero Saronio ». Con le relative rendite sarà istituito presso il Collegio medesimo un posto di perfezionamento da assegnarsi ad un laureato che intenda perfezionarsi, presso l'Università di Pavia, in una delle discipline chimiche o, in mancanza, in una delle discipline morali o scientifiche.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 967.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Teobaldo, in frazione Valmorei del comune di Niella Tanaro (Cuneo).

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 2 aprile 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Teobaldo, in frazione Valmorei, del comune di Niella Tanaro (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 968.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in località Cherubine del comune di Cerea (Verona).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 24 novembre 1942, integrato con dichiarazione 18 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in località Cherubine del comune di Cerea (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1948, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Saba, in località Castanea Marina del comune di Messina.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Saba, in località Castanea Marina del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1948

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Fara Sabina (Rieti) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Fara Sabina (Rieti), sorta dalle elezioni dell'aprile 1946, ha ispirato la propria condotta a criteri di illegalità e di malcostume ed è stata caratterizzata da un assoluto disinteresse dei molteplici problemi della collettività amministrata.

Infatti, da un'ispezione eseguita nel gennaio scorso presso il suddetto Comune da un funzionario della Prefettura di Rieti è risultato che il sindaco, il quale era salito al potere nonostante fossero note al pubblico le irregolarità da lui commesse nel 1945-1946 a danno delle cooperative agricole delle frazioni di Canneto e di Coltodino e che nel gennaio 1947 fu denunziato dalla questura all'autorità giudiziaria per irregolare

prelevamento di fertilizzanti destinati al mercato nero, si è reso responsabile delle seguenti gravi irregolarità:

1) Nell'ottobre 1947 ha indotto l'autista Lupi Franco ed il consigliere comunale Guido Sacchetti a firmare due fatture da lui predisposte, per trasporto di ghiaia mai effettuato, per l'importo di lire 10.000 e lire 22.150, rispettivamente, facendo quietanzare dagli stessi il relativo mandato di pagamento ed appropriandosi di tali somme;

2) Nello stesso mese si è appropriato della somma di lire 5850 versategli dall'assessore comunale Giovannelli Sestilio, quale importo della vendita di quintali 1,27 di olive di proprietà comunale effettuata dallo stesso;

3) Dal maggio 1946 all'ottobre 1947 ha percepito per indennità di trasferta lire 98.788, di cui lire 13.382 per viaggi inesistenti e lire 30.925,85 per spese non dovutegli; per lo stesso periodo ha fatto figurare spese per viaggi automobilistici da lui compiuti nell'interesse del Comune per lire 180.020, mentre una parte di tali viaggi per un ammontare di lire 50.820 non risulta documentato;

4) Nel settembre 1947 ha rilasciato a tale Cleri Camillo una dichiarazione attestante che lo stesso aveva acquistato un loculo nel cimitero per l'importo di lire 10.000 mentre detta somma non era stata versata in Tesoreria, ma consegnata tramite il medico condotto, al consigliere comunale Sacchetti Fernando il quale se n'era indebitamente appropriato;

5) Ha rilasciato arbitrariamente buoni di generi razionati senza indicazione del beneficiario a persone che non ne avevano diritto o a se stesso;

6) Ha rilasciato un mandato di pagamento di lire 4017 a favore dell'autista Lupi Francesco per « autovettura fornita in occasione della visita dei partigiani di Monterotondo », mentre è risultato che l'autovettura servì, in tale circostanza, per trasportare n. 6 donne dalla frazione di Canneto al comune di Monterondo;

7) Ha chiesto anticipazioni di somme per asserite spese del Comune all'Ufficio economato, verso il quale è tuttora debitore di lire 7000, al capo ufficio delle Imposte sui consumi ed a privati.

Contestategli le suddette irregolarità dal funzionario di prefettura, egli, mentre per alcune non ha dato ammissibili giustificazioni, per altre ha fatto delle dichiarazioni che denotano in lui scarso senso di rettitudine ed assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla carica che riveste.

Infatti nel riconoscere di essersi appropriato della somma di L. 5850, ha impudentemente dichiarato che l'assessore Giovannelli gli ha dato quella somma « vedendo il suo bisogno », inoltre, invitato a restituire le somme percepite in più per trasferte, si è rifiutato, affermando che l'erronea compilazione delle tabelle era da imputarsi al segretario od al vice segretario comunale.

Dalla responsabilità del sindaco non va disgiunta quella di vari consiglieri della Giunta e del Consiglio per malefatte commesse o per danni arrecati alla civica azienda.

Infatti:

1) Nell'ottobre 1947 l'assessore Giovannelli Sestilio, effettuava la perizia di una partita di olive di proprietà comunali e percepiva un compenso di lire 10.000 senza che l'una e l'altro fossero stati preventivamente deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, e vendeva arbitrariamente q.li 1,17 di olive a privati, versando il relativo importo di lire 5.850, al sindaco che se ne appropriava;

2) Il consigliere Sacchetti Fernando, nel maggio 1947, si appropriava della somma di lire 10.000, versategli tramite il medico condotto dal nominato Cleri Camillo, quale prezzo di acquisto di un loculo al cimitero;

3) Il consigliere Sacchetti Guido nell'agosto 1947, rilasciava al sindaco una fattura di lire 22.150 per trasporto di ghiaia mai effettuata pur sapendo che di tale somma si sarebbe appropriato — come in effetti si è appropriato — il sindaco;

4) L'assessore anziano Sacchetti Enrico si rese corresponsabile del sindaco per aver firmato nell'ottobre successivo, il mandato di pagamento relativo alla predetta somma di lire 22.150 e di altra somma di lire 10.000 a favore dell'autista Lupi Francesco, quale compenso per trasporto di ghiaia mai effettuato.

La Giunta a sua volta, è responsabile per aver liquidato le suddette fatture per trasporto di ghiaia ed indennità di trasferta al sindaco non effettuati.

Il Consiglio comunale, infine, oltre a non aver saputo impedire i gravi abusi commessi dal sindaco e dagli altri amministratori sopracitati è responsabile per aver cagionato un notevole danno alle finanze dell'ente in quanto, cedendo alle pressioni esercitate in una seduta consiliare da elementi estranei al Consiglio, ha ridotto del 30 % il prezzo base d'asta relativo alla vendita di una partita di circa q.li 200 di olive, con danno per il Comune di lire 350.000 circa.

A queste responsabilità specifiche dei singoli organi elettivi va congiunta quella non meno grave in cui è incorsa l'Amministrazione in genere per la scarsa oculatezza nell'applicazione dei tributi locali e per atti di favoritismo commessi nella tassazione dei contribuenti, per il disinteresse dei problemi fondamentali della popolazione e per l'irregolare funzionamento di taluni uffici comunali.

Infatti, dagli accertamenti eseguiti è risultato quanto segue:

Tributi locali: L'applicazione dell'imposta di famiglia per il 1947 effettuata con criteri di favoritismo specialmente nei confronti del sindaco e di alcuni consiglieri comunali, ha dato un gettito di lire 1.361.470 mentre avrebbe potuto assicurare un'entrata di gran lunga superiore. Lo stesso dicasi per l'imposta sui consumi, alla quale non sono stati ancora applicati gli aumenti di tariffa di cui al decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, e per l'imposta sul bestiame il cui gettito è stato perfino inferiore a quello previsto e stanziato in bilancio.

Servizi pubblici: I cimiteri e le strade del capoluogo e delle frazioni versano in uno stato di deplorevole abbandono, la distribuzione dell'acqua per uso domestico avviene in modo del tutto irregolare, la frazione di Primecase è priva di acqua, di strade e di luce.

Uffici comunali: Per la mancanza di qualsiasi controllo sul servizio annonario è stato arbitrariamente rilasciato un ingente numero di buoni di generi razionati dal sindaco, dal vice sindaco, dal segretario e dal vice segretario, e dagli impiegati addetti all'ufficio stesso, a favore di persone che non ne avevano diritto, compresi lo stesso sindaco ed alcuni consiglieri.

La maggior parte dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta non risultano firmati dagli intervenuti ed i verbali delle sedute della Giunta dall'agosto 1946 al 1° gennaio 1948, non sono stati trascritti nell'apposito registro.

Il servizio di economato, infine, procede in modo del tutto irregolare, in quanto nonostante il tassativo obbligo di legge richiamato dalla Prefettura fin dal febbraio 1947, non è stato ancora adottato lo speciale regolamento che, limitando l'importo delle anticipazioni e precisando la natura delle spese e dei termini della presentazione del rendiconto, è sopratutto diretto ad evitare pagamenti senza i necessari controlli.

Il Prefetto di Rieti, mentre ha provveduto a denunziare all'autorità giudiziaria il sindaco, il quale è stato già arrestato, e gli altri amministratori responsabili delle suddette malefatte, tenuto conto che la rete di interessi creata fra gli stessi renderebbe inutile qualsiasi ulteriore richiamo all'osservanza degli obblighi di legge ha proposto che si faccia luogo allo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Questo ufficio, considerato che la predetta Amministrazione, con la sua condotta ha dato prova inequivoca di persistere in un'azione illegale e lesiva degli interessi del Comune e che l'opinione pubblica una volta venuta a conoscenza dei gravi abusi dalla stessa commessi, può essere gravemente turbata, ritiene necessario che si proceda allo scioglimento del predetto Consiglio.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Luca Falcone, funzionario di prefettura.

Roma, addì 25 maggio 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, la legge 9 giugno 1947, n. 530, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fara Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Falcone, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1948

EINAUDI

SCELBA

(3374)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948.
Rimozione dalla carica del sindaco di Fara Sabina (Rieti).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Da un'ispezione eseguita nel gennaio scorso da un funzionario della Prefettura di Rieti presso il comune di Fara Sabina è emerso che il sindaco signor Valeriani Oberdan, dal momento della sua elezione (aprile 1946), più che interessarsi dei molteplici problemi della collettività amministrata, ha ispirato la sua condotta a criteri di illegalità di malcostume e si è servito della carica rivestita per conseguire scopi puramenti personali.

Infatti il sindaco Valeriani, il quale era salito al potere nonostante fossero note al pubblico le irregolarità da lui commesse nel 1945 e 1946 a danno delle cooperative agricole delle frazioni di Canneto e di Coltodino e che nel gennaio 1947 fu denunziato dalla questura all'autorità giudiziaria per irregolare prelevamento di fertilizzanti destinati al mercato nero, è risultato responsabile delle seguenti gravi irregolarità:

1) Nell'ottobre 1947 ha indotto l'autista Lupi Franco ed il consigliere comunale Guido Sacchetti a firmare due fatture, da lui predisposte per trasporto di ghiaia mai effettuato per l'importo di lire 10.000 e lire 22.150, rispettivamente, facendo quietanzare dagli stessi il relativo mandato di pagamento ed appropriandosi di tali somme;

2) Nello stesso mese si è appropriato della somma di lire 5850, versatagli dall'assessore comunale Giovannelli Sestilio, quale importo della vendita di quintali 1,27 di olive di proprietà comunale effettuata dallo stesso;

3) Dal maggio 1946 all'ottobre 1947 ha percepito, per indennità di trasferta lire 98.788, di cui lire 13.382 per viaggi inesistenti e lire 30.925,85 per spese non dovutegli, per lo stesso periodo ha fatto figurare spese per viaggi automobilistici da lui compiuti nell'interesse del Comune per lire 180.020, mentre una parte di tali viaggi per un ammontare di lire 50.820, non risulta documentata;

4) Nel settembre 1947 ha lasciato a tale Cleri Camillo una dichiarazione attestante che quest'ultimo aveva acquistato un loculo nel cimitero per l'importo di lire 10.000, mentre detta somma non era stata versata in Tesoreria ma consegnata, tramite il medico condotto, al consigliere comunale Sacchetti Fernando il quale se ne era indebitamente appropriato;

5) Ha rilasciato arbitrariamente buoni di generi razionati senza indicazione del beneficiario oppure a persone che non ne avevano diritto od a se stesso;

6) Ha rilasciato un mandato di pagamento di lire 4017 a favore dell'autista Lupi Francesco per « autovettura fornita in occasione della visita dei partigiani di Monterotondo », mentre è risultato che l'autovettura servì in tale circostanza per trasportare n. 6 donne dalla frazione di Canneto al comune di Monterotondo;

7) Ha chiesto anticipazione di somme, per asserite spese del Comune all'Ufficio economato verso il quale è tuttora debitore di lire 7000, al capo ufficio delle Imposte sui consumi ed a privati.

Contestategli le suddette irregolarità dal funzionario di prefettura egli, mentre per alcune non ha dato ammissibili giustificazioni, per altre ha fatto delle dichiarazioni che denotano in lui scarso senso di rettitudine ed assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla carica che riveste

Infatti nel riconoscere di essersi appropriato della somma di lire 5850, ha impudentemente dichiarato che l'assessore Giovannelli gli ha dato quella somma « vedendo il suo bisogno ». Inoltre, invitato a restituire le somme percepite in più per trasferte si è rifiutato affermando che l'erronea compilazione delle tabelle era da imputarsi al segretario od al vice segretario del Comune.

A queste responsabilità specifiche che hanno dato luogo alla denunzia del Valeriani all'autorità giudiziaria ed al successivo arresto dello stesso vanno congiunte, quelle non meno gravi in cui egli è incorso insieme con gli altri organi elettivi del Comune, per la scarsa oculatezza nell'applicazione dei tributi locali e per atti di favoritismo commessi nella tassazione dei contribuenti, per il disinteresse dei problemi fondamentali della popolazione e per l'irregolare funzionamento di taluni uffici comunali.

Infatti, dagli accertamenti eseguiti è risultato quanto segue:

Tributi locali: L'applicazione dell'imposta di famiglia per il 1947 effettuata con criteri di favoritismo specialmente nei confronti del sindaco e di alcuni consiglieri comunali, ha dato un gettito di lire 1.361.470, mentre avrebbe potuto assicurare un'entrata di gran lunga superiore. Lo stesso dicasi per l'imposta sui consumi, alla quale non sono stati ancora applicati gli aumenti di tariffa di cui al decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, e per l'imposta sul bestiame il cui gettito è stato perfino inferiore a quello previsto e stanziato in bilancio.

Servizi pubblici: I cimiteri e le strade del capoluogo e delle frazioni versano in uno stato di deplorevole abbandono, la distribuzione dell'acqua per uso domestico avviene in modo del tutto irregolare, la frazione di Primecase è priva d'acqua, di strade e di luce.

Uffici comunali: Per la mancanza di qualsiasi controllo sul servizio annonario è stato arbitrariamente rilasciato un ingente numero di buoni per generi razionati dal sindaco, dal vice sindaco, dal segretario, dal vice segretario e dagli impiegati addetti all'ufficio stesso a favore di persone che non ne avevano diritto, compresi lo stesso sindaco ed alcuni consiglieri.

La maggior parte dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta non risultano firmati dagli intervenuti ed i verbali delle sedute della Giunta dall'agosto 1946 al 1° gennaio 1948, non sono stati iscritti nell'apposito registro.

Il servizio di economato, infine, procede in modo del tutto irregolare in quanto, nonostante il tassativo obbligo di legge, richiamato dalla Prefettura fin dal febbraio 1947, non è stato ancora adottato lo speciale regolamento che, limitando l'importo delle anticipazioni e precisando la natura delle spese ed i termini per la presentazione del rendiconto, è sopratutto diretto ad evitare pagamenti senza necessari controlli.

Il Prefetto di Rieti, in considerazione dei ripetuti abusi dallo stesso commessi ne ha proposto la rimozione dalla carica ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Questo ufficio, rilevato che il predetto amministratore con il rifiuto opposto alla restituzione dell'indennità di trasferta indebitamente percepita, ha palesemente dimostrato di voler persistere nella sua azione illegale e nociva agli interessi della collettività e tenuto conto altresì che l'opinione pubblica una volta venuta a conoscenza delle malefatte da lui commesse potrebbe essere gravemente turbata ritiene necessario che si proceda alla rimozione dalla carica.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso è stato predisposto uno schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente l'illecito operato del medesimo, viene stabilita la sua ineleggibilità alla carica per il periodo di tre anni ai sensi del comma 8 dell'articolo suindicato.

Roma, addì 25 maggio 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che a carico del signor Valeriani Oberdan, sindaco di Fara Sabina (Rieti), sono state accertate numerose gravi irregolarità amministrative, che hanno seriamente compromesso il prestigio del suddetto amministratore;

Considerato che i fatti accertati integrano gli estremi di cui al 7° comma dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario disporre la rimozione dalla carica del predetto sindaco, nei cui confronti è stato anche iniziato procedimento penale per vari reati;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 6 aprile 1948;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il signor Valeriani Oberdan, sindaco di Fara Sabina, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1948

EINAUDI

SCELBA

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1948.

Sottoposizione a visto delle azioni della società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 29 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario della società, sig. rag. Vincenzo Amantia, presso la sede amministrativa della società stessa in Abbiategrasso (Milano), via Novara n. 7.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 26 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3298)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1948.

Calendario delle Borse valori per i mesi di agosto e settembre 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche all'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1947, col quale è stato fissato il calendario di borsa per l'anno 1948;

Ritenuta l'opportunità di dar modo agli uffici di borsa di sistemare le consegne dei titoli rimasti arretrati in dipendenza delle formalità per il frazionamento dei titoli azionari;

Decreta:

Le operazioni per la liquidazione mensile, che dovrebbero aver luogo nei giorni 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30 e 31 agosto, secondo il calendario di borsa, approvato con il decreto Ministeriale 13 dicembre 1947, vengono prorogate ed abbinate a quelle già stabilite con il decreto predetto per la liquidazione di settembre nei giorni 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 30 settembre 1948.

Roma, addì 21 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

(3452)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1948.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1948, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della predetta Banca;
Vista la designazione degli enti partecipanti, ai sensi dell'art. 14 e seguenti dello statuto della Banca;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il sig. Ernesto Sannino — designato ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 — è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca stessa per il quadriennio 1948-1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

(3353)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1948.
Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto l'art. 36 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948;
Visto il proprio decreto 27 aprile 1948, relativo alla nomina del Collegio sindacale della predetta Banca;
Viste le designazioni degli enti partecipanti, ai sensi dell'art. 14 e seguenti dello statuto della Banca;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori dott. Marino Marinelli e dott. Luigi Fournier sono nominati sindaci effettivi e il sig. rag. Giuseppe Torti sindaco supplente della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per il triennio 1948-1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

(3454)

AVVISO DI RETTIFICA

Il decreto 1° novembre 1947, n. 1815, concernente l'estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1948, n. 145, deve intitolarsi: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato anzichè decreto del Capo provvisorio dello Stato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 93 del 9 luglio 1948 riguardante il canone di abbonamento alle radioaudizioni

Si conferma il sovraprezzo semestrale sul canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato nell'attuale misura di L. 1040 sul canone di L. 210 a decorrere dal 1° luglio 1948.
Pertanto ogni utente corrisponderà per ciascun semestre l'importo globale di L. 1250.
Si conferma altresì nella misura attualmente in vigore la maggiorazione dei canoni di licenze speciali comprensivi del sovraprezzo, con la medesima decorrenza del 1° luglio 1948.

(3311)

Riassunto del provvedimento n. 94 dell'11 luglio 1948 riguardante la revisione delle tariffe del gas

Il Comitato interministeriale dei prezzi, facendo seguito al provvedimento n. 93 del 9 luglio 1948, ha completato come appresso il punto 1, della circolare n. 93:

REVISIONE DELLE TARIFFE DEL GAS

1. — Le sottoindicate officine del gas sono autorizzate ad applicare al massimo sulle bollette e fatture emesse dal 16 luglio 1948, i seguenti aumenti sui prezzi di vendita del gas derivanti dall'applicazione delle norme di cui alle circolari numero 104 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio *e n. 43 del 2 gennaio* 1948 *del Comitato interministeriale dei prezzi*, fermi restando i criteri stabiliti con la circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947.
(*Omissis*).

ERRATA CORRIGE

Carbone estero. — A pag. 2546 della *Gazzetta Ufficiale* numero 162 del 15 luglio 1948, nel provvedimento n. 91 riguardante il prezzo del carbone estero, nella voce *coke di petrolio* va aggiunto il prezzo di L. 13.300 (alla tonn.).
Tariffe di transito degli automezzi sulle autostrade. — A pag. 2547 della *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1948, nel provvedimento n. 92 riguardante le tariffe di transito degli automezzi sulle autostrade, nella categoria delle « Autovetture » al n. 2. Vetture oltre 8 fino a 18 HP inclusi, leggasi sulla stessa linea: 3a *cat. e L.* 300 anzichè 2a categoria e L. 200.

(3455)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Enzo Dell'Orto Guaita, Console onorario del Cile a Genova.

(3431)

In data 18 giugno 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Leonard R. Mills, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(3432)

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph B. Costanzo, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3433)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Alseno (Piacenza).

I fondi siti nel comune di Alseno (Piacenza), della estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada che dalla frazione Crocetta porta all'abitato di Castelnuovo Fogliani;

ad est, strada Salsediana, a partire dall'abitato di Castelnuovo Fogliani, fino all'incrocio col torrente Stirone;

a sud, tratto di sponda sinistra del torrente Stirone e linea trasversale che porta alla località Rio Corto sulla strada provinciale per Vernasca e Bardi;

ad ovest, strada provinciale Vernasca-Alseno a partire da Rio Corto fino alla Crocetta di Castelnuovo.

(3434)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 9 marzo 1943: Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Morando Clara vedova Pugnalini fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2898 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11587 — Data: 11 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banca mobiliare Piemontese — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1370 — Data: 15 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca nazionale del lavoro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Cenani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 21 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Padula Concetta vedova La Raja — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3316 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Scacheri Carlo fu Desio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 251.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10160 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito Italiano, sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6210 — Data: 5 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Coco Antonino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 586 — Data: 24 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Ferrentino Gaetano di Prisco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 6800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 1° settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Pastelli Lucia fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3387)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 71.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Credito italiano, succursale di Brindisi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5852 — Data: 25 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito italiano, sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1766 — Data: 4 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Banca cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1072 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Lorenzi Giovanni fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1875 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Ghidoni Guido fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2018 — Data: 23 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: De Raffaele Olimpia fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 2 — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 — Data: 13 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Arvigo Giorgio — B. T. N. 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2355 — Data: 21 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Atonna Salvatore fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 1060,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2922 — Data: 27 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Atonna Salvatore fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 330.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 17 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Lanzellotti Angela — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 43.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 luglio 1946 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Parrinello Gaspare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 16 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca popolare cooperativa di Todi — Titoli del Debito pubblico: B. T. N. 4 % (1951), al portatore 7 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25328 — Data: 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palomba Vittorio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1145 — Data: 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Tagliavini Nando fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2329 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione. Alloggio Chiara di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 77.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 26 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Di Cesare Emilio fu Camillo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 17.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data 18 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Russo Alfonso fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico : Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 19 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Conti Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Nesci Michele di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1.450.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2998)

Diffida per smarrimento di certificato d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

Categoria del debito: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Numero d'iscrizione: 451081 — Intestazione della iscrizione: Benintendi Rosalia fu Filippo, moglie di Giarrizzo Michele, dom. a Caltanissetta, vincolata per dote — Ammontare della rendita annua della iscrizione: L. 70.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3383)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 15 recante « Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate nn. 112 e 163, rispettivamente in data 15 maggio 1948 e 16 luglio 1948, la dizione « con vincolo dotale » riferibile alla iscrizione 409822 (Prest. red. 3,50 % 1934), intestata a Richelmi Lucia, ecc., deve intendersi rettificata in *con vincolo di reddito militare*.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 843619, di L. 3549 annue, intestato agli eredi indivisi di D'Angiolillo Vitantonio fu Francesco, dom. a Laviano (Salerno), con usufrutto a Di Giuseppe Alfonsina fu Pasquale ved. D'Angiolillo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3384)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 208657, di annue L. 2054,50, intestato a Rovereto Camilla fu Antonio, moglie di Vincenzo Cattaneo Belforte fu Gianotto, dom. in Genova, e vincolato per dote dalla titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3385)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato P.R. 3,50 % (1934) n. 487628 del capitale nominale di L. 10.000, intestato a Bongiovanni Maria di Salvatore, domiciliata a Bari.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio contenente la distinta dei titoli che costituiscono la rendita, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 68.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	155435	Cappella dei SS. Giuseppe e Cristofaro in Napoli amministrata dal Rettore *pro tempore*	42 —
Id.	415759	Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Pignataro Maggiore (Caserta), vincolata	395,50
Cons. 3,50% (1902)	43151	Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Busso (Campobasso), vincolata	171,50
Id.	43410	Comune di Baranello (Campobasso)	73,50
Cons. 3,50% (1906)	365241	Volpi Francesco fu Carlo, domiciliato in Bergamo, ipotecata	140 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 luglio 1948 - N. 130

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % 1936	89,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,225
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione del vincitore del concorso a cinque posti di medico assistente alienista in prova (gruppo A) nei manicomi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1946, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico assistente alienista in prova (gruppo *A*) nei manicomi giudiziari della Repubblica;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 29 aprile 1947;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso a cinque posti di medico assistente alienista in prova (gruppo *A*) nei manicomi giudiziari della Repubblica:

1. Madia dott. Aldo, con punti 45.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1948
Registro Giustizia n. 14, *foglio n.* 13. — OLIVA

(3479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a novanta posti in soprannumero di volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 586, con cui il Ministero dell'interno è stato autorizzato a bandire un concorso per esame a novanta posti in soprannumero di volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 90 posti in soprannumero di volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Detti novanta posti saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza a partire dal 1° luglio 1949.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza di ruolo che, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, saranno in possesso dei titoli di cui al successivo art. 13.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori o liberi della Repubblica.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elenco, in duplice esemplare, dei documenti allegati.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante dovrà fare esplicita dichiarazione di non essere iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso d'iscrizione ad un partito, di essere disposto a dimettersi ove consegua la nomina.

Art 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventesimo anno di età e non superato quello di trenta anni.

Detto limite d'età è elevato:

I) di cinque anni per coloro:

che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ad operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati, già colpiti dalla legge razziale, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una próroga sui sopraindicati limiti massimi d'età pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo d'età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite d'età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi di famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo d'età, inoltre, è elevato a 45 anni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto, peraltro, assorbe ogni altra elevazione dei limiti d'età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo d'età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili statali di ruolo ovvero impiegati civili statali non di ruolo che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, purchè, alla data del presente bando, non sia già cessato il rapporto d'impiego non di ruolo.

2. — Certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, da un medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un medico di fiducia.

7. — Stato di servizio militare o copia del foglio matricolare in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, legalizzato, su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti esibiranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo da L. 24. I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di

guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

8. — Titolo originale di studio o copia autentica notarile legalizzata.

9. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale esibiranno, invece, uno stato di servizio civile dal quale risulti il lodevole servizio quinquennale prestato presso l'Amministrazione cui dipendono.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla lagge.

Gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati chè risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine di cui allo art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine. I candidati che dimostrina di essere richiamati alle armi dovranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito dall'art. 5, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'interno, non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 10.

Le prove scritte saranno quattro e verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto e procedura penale:

a) diritto penale;

b) procedura penale (libro 1°: disposizioni generali - libro 2°: dell'istruzione);

3) diritto amministrativo;

4) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

1) diritto costituzionale;

2) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento;

3) elementi di diritto della navigazione;

4) elementi di medicina legale;

5) lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere buona conoscenza.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera, che, oltre alla francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Il candidato che intenda sostenere l'esame su altra lingua estera, oltre che sulla francese, e sulla telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita menzione nella domanda d'ammissione.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami scritti, dalla prefettura della provincia in cui avranno presentata la domanda d'ammissione.

Art. 12.

Alle prove orali del presente concorso possono, altresì, partecipare i candidati ai concorsi banditi con decreti Ministeriali 22 gennaio 1940 e 22 dicembre 1942 rispettivamente per 55 e 60 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, i quali ottennero l'ammissione alla prova orale e non potettero sostenerla perchè richiamati alle armi o a causa del servizio militare.

La votazione riportata dai candidati predetti nelle prove scritte dei precedenti concorsi sarà valutata ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso.

Detti candidati, pertanto, inoltreranno, per il tramite delle rispettive prefetture la sola domanda d'ammissione alla prova orale ed i documenti militari che comprovino la loro posizione al momento in cui avrebbero dovuto sostenere la prova orale del concorso originario.

Art. 13.

Possono partecipare al presente concorso gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza di ruolo i quali siano in possesso, prima della scadenza del termine utile della presentazione delle domande, della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in economia e commercio, o in scienze coloniali.

Detti impiegati, qualora idonei, potranno essere nominati fino alla concorrenza di trenta posti ad essi riservati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 586; potran-

no, peraltro, conseguire la nomina in eccedenza ai suddetti posti riservati sempre che, dichiarati idonei, siano in possesso della laurea in giudisprudenza o in scienze politiche ed amministrative ma, in tal caso, concorreranno al conferimento dei rimanenti sessanta posti con gli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Detti impiegati faranno, pertanto, pervenire la sola domanda d'ammissione al concorso corredata dal titolo di studio originale o da copia autentica notarile debitamente legalizzata, nonchè dei documenti di cui ai numeri 7 e 9 dell'art. 4 del presente bando.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 586.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modifiche.

A parità di requisiti la precedenza spetterà al più anziano d'età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto lo stipendio annuo lordo di lire 150.000 oltre gli altri assegni previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 220.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1948
Registro Interno n. 17, foglio n. 264. — VILLA

(3389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di educazione maschile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 50 posti gratuiti nel convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:

a) n. 100 posti ordinari nei convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;

b) n. 2 posti di « Fondazione Caddeo Fois » presso il convitto nazionale di Cagliari, riservati in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi;

c) n. 17 posti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale ginnasio;

d) n. 21 posti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia per alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non appartenenti al territorio dello Stato anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1948.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra; ai figli dei decorati al valore sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, div. 5ª, non oltre il 30 agosto 1948.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1947-48 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la 5ª classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla 1ª media con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non appartenenti al territorio dello Stato, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno aver data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola istanza i documenti prescritti: per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante certificato del rettore del convitto.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 15 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

(3480)

Concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti di educazione femminile;
Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative e interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati:

a) Conservatorio « S. Elisabetta » di Bargan, n. 11 posti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

b) Conservatorio della « Divina Provvidenza di Roma », n. 1 posto gratuito riservato alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

c) Educatorio « Santissima Concezione » detto di Fuligno di Firenze, n. 1 posto gratuito;

d) Conservatorio « S. Anna » di Pisa, n. 1 posto gratuito;

e) Conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze, numero 1 posto gratuito;

f) Istituto « B. V. Maria » di Vicenza, n. 1 posto gratuito.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non appartenenti al territorio dello Stato anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici anni al 31 dicembre 1948.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici in istituti pubblici di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati di guerra, dei decorati al valore, e sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, div. 5ª) non oltre il 30 agosto 1948.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti in carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1947-48, con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che, nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la 5ª classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le italiane non appartenenti al territorio dello Stato, attestato del console competente circa l'originale italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi convittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 15 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

(3481)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.